

ne adeguato per regolarizzarlo, se le circostanze lo giustificano. Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da 3 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza della formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

178. Notifica del ricorso. 1. Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale.

2. Se l'indirizzo di un'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, indicato conformemente all'articolo 177, paragrafo 2, o, in mancanza di tale indicazione, l'indirizzo di tale altra parte indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso corrisponde a quello del titolare di un profilo utente e-Curia, il ricorso è notificato mediante e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia autentica, o rimettendone copia dietro ricevuta a tale indirizzo.

3. Nelle ipotesi previste dall'articolo 177, paragrafo 6, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuto la ricevibilità riguardo alle condizioni elencate in tale articolo.

4. Dopo la notifica dell'atto introduttivo, il convenuto trasmette al Tribunale il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

179. Parti autorizzate a depositare un controricorso. Il convenuto e le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

180. Controricorso. 1. Il controricorso contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
- c) i motivi e gli argomenti dedotti;

d) le conclusioni della parte che lo deposita.

2. Al controricorso si applica l'articolo 177, paragrafi da 4 a 6.

181. Chiusura della fase scritta del procedimento. Salvo quanto disposto nel capo III, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione del controricorso del convenuto e, se del caso, dell'interveniente ai sensi dell'articolo 173.

CAPO III

RICORSO INCIDENTALALE

182. Ricorso incidentale. 1. Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono presentare un ricorso incidentale entro il termine previsto per la presentazione del controricorso.

2. Il ricorso incidentale è presentato con atto separato, distinto dal controricorso.

183. Contenuto del ricorso incidentale. Il ricorso incidentale contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
- c) i motivi e gli argomenti dedotti;
- d) le conclusioni.

184. Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale. 1. Le conclusioni del ricorso incidentale mirano all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.

2. I motivi e gli argomenti dedotti individuano con precisione i punti della motivazione della decisione impugnata che sono contestati.

185. Risposta al ricorso incidentale. Quando viene depositato un ricorso incidentale, le altre parti possono presentare una memoria il cui oggetto è limitato alla risposta alle conclusioni, ai motivi e agli argomenti dedotti nel ricorso incidentale, entro due mesi dalla sua notifica. Questo termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

186. Chiusura della fase scritta del procedimento. Quando è depositato il ricorso incidentale, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione dell'ultima comparsa di risposta a detto ricorso incidentale.

187. Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale. Il ricorso incidentale si considera privo di oggetto:

- a) quando il ricorrente rinuncia al ricorso principale;
- b) quando il ricorso principale è dichiarato manifestamente irricevibile.

CAPO IV

ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO

188. Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

189. Lunghezza delle memorie. 1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 243, la lunghezza massima delle memorie depositate ai sensi del presente titolo.

2. Il superamento della lunghezza massima delle memorie può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

190. Decisione sulle spese. 1. Quando è accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che il convenuto sostenga unicamente le proprie spese.

2. Le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

TITOLO QUINTO

PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN ANNULLAMENTO CON RINVIO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

CAPO I

DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNCIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO

191. Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio.

192. Attribuzione della causa. 1. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire

la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.

2. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata dalla grande sezione o dalla sezione intermedia del Tribunale, la causa è attribuita a un collegio giudicante che si riunisce con lo stesso numero di giudici.

3. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un giudice che ha statuito in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale può attribuire la causa al giudice unico, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di rinviare la causa dinanzi alla sezione di cui fa parte.

193. Svolgimento del procedimento. 1. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile.

2. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata prima che si chiudesse la fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, la procedura riprende nello stato in cui si trovava.

3. Qualora le circostanze lo giustifichino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

194. Norme applicabili al procedimento. Salvo quanto disposto dall'articolo 193, il procedimento si svolge conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

195. Spese. Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

TITOLO SESTO

RINVIO PREGIUDIZIALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

196. Ambito di applicazione. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo nelle ipotesi previste dall'articolo 50 *ter* dello statuto.

197. Disposizioni applicabili. Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nel presente titolo, gli articoli da 52 a 56, 58, da 60 a 62, 67 e 75 si applicano ai rinvii pregiudiziali.

198. Notifiche. 1. Gli atti processuali e i documenti nonché le decisioni adottate in pendenza di giudizio versati nel fascicolo delle cause disciplinate dal presente titolo sono notificati al giudice del rinvio e agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto a cura del cancelliere.

2. Tali notifiche sono effettuate mediante e-Curia, in base alle modalità previste dagli articoli 56 *bis* e 57, se il destinatario delle notifiche è titolare di un profilo utente e-Curia.

3. Se il destinatario delle notifiche non è titolare di un profilo utente e-Curia, le notifiche sono effettuate con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o rimettendone copia dietro ricevuta, o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche mediante un tale mezzo.

CAPO II

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

199. Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale. Oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

200. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso che indica la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, le questioni sottoposte e, fatto

salvo l'articolo 201, il nome delle parti del procedimento principale.

201. Anonimizzazione e omissione di dati. 1. Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, il Tribunale rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente.

2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, il Tribunale può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi.

202. Partecipazione al procedimento pregiudiziale.

1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto, possono presentare memorie o osservazioni scritte:

a) le parti nel procedimento principale;

b) gli Stati membri;

c) la Commissione europea;

d) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;

e) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;

f) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando la questione pregiudiziale concerne uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;

g) gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo prevede e la questione pregiudiziale sottoposta da un organo giurisdizionale di uno Stato membro concerne l'ambito di applicazione di detto accordo.

2. La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.

3. Le memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la definizione del procedimento pregiudiziale, a meno che uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni. Tale

opposizione, che non deve essere motivata e che non è impugnabile dinanzi alla Corte o al Tribunale, dev'essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame o dalla notifica della decisione della Corte di non riesaminare la decisione del Tribunale, o dalla pronuncia della sentenza di riesame. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l'interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni sono pubblicate sul sito dal momento della revoca di detta opposizione. Qualora l'opposizione sia comunicata alla cancelleria dopo la scadenza di tale termine, la memoria o le osservazioni pubblicate sono rimosse dal sito.

203. Parti nel procedimento principale. 1. Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

2. Quando il giudice del rinvio comunica al Tribunale l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi al Tribunale, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, il Tribunale tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante in base all'ordinamento nazionale, il Tribunale può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili. Quando, ai sensi delle norme nazionali di procedura applicabili, le parti nel procedimento principale sono autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato o sono rappresentate da persone legittimate a rappresentarle, si applicano le norme previste al titolo terzo, capo primo, sezione 2.

204. Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale. 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale trasmessa dalla Corte di giustizia al Tribunale è notificata agli Stati membri nella versio-

ne originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell'ampiezza della domanda, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l'oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell'Unione fatte valere.

2. Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dal destinatario.

3. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dallo Stato terzo interessato.

205. Deposito degli atti processuali. 1. Gli atti processuali previsti dal presente titolo possono essere depositati presso la cancelleria mediante e-Curia in base alle modalità previste dagli articoli 56 *bis* e 72, se gli autori di tali atti sono titolari di un profilo utente e-Curia.

2. Se l'autore dell'atto non dispone di un profilo utente e-Curia, l'atto processuale, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati e di un indice di tali allegati, è depositato presso la cancelleria in formato cartaceo. L'originale di tale atto deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'interessato menzionato dall'articolo

23 dello statuto che lo deposita o, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia, dalla parte nel procedimento principale.

3. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell'osservanza dei termini processuali, si terrà conto

soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria.

4. In deroga al paragrafo 3, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia integrale dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli allegati menzionato nel paragrafo 2, perviene alla cancelleria, mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale dell'atto, corredato degli allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 60 non si applica a tale termine di dieci giorni.

5. Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, di ogni loro atto processuale.

CAPO III

RELAZIONE PRELIMINARE

206. Relazione preliminare. 1. Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.

2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché proposte sul rinvio eventuale della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento, di mezzi istruttori o domande di chiarimenti al giudice del rinvio e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a un collegio giudicante che si riunisce con un numero diverso di giudici. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza di discussione nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale, in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello statuto.

3. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

CAPO IV

MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL TRIBUNALE

207. Rinvii dinanzi alla Corte di giustizia. 1. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta direttamente dinanzi al Tribunale in viola-

zione dell'articolo 50 *ter*, terzo comma, dello statuto, il cancelliere del Tribunale la trasmette immediatamente al cancelliere della Corte di giustizia.

2. Le decisioni di rinvio previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, con ordinanza motivata non impugnabile.

3. In qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa può, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

4. Il presidente e il vicepresidente del Tribunale possono a loro volta, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio di cui al paragrafo precedente fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

208. Riunione. 1. In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.

2. La riunione è disposta dal presidente, sentito l'avvocato generale.

3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale, corredata delle sue traduzioni o delle traduzioni della sintesi della domanda, nonché le osservazioni degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, sono notificate agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto nella causa riunita, secondo le modalità previste dall'articolo 198.

209. Sospensione e riassunzione del procedimento.

1. Il procedimento può essere sospeso:

a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dal Tribunale, sentito l'avvocato generale;

b) in tutti gli altri casi, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia, con decisione del presidente, sentito l'avvocato generale.

2. La riassunzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

3. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di so-

sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta ordinanza o decisione.

4. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

5. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta ordinanza o decisione.

6. A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

210. Misure di organizzazione del procedimento. 1.

Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all'articolo 24 dello statuto, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono essere invitati a rispondere a taluni quesiti per iscritto o in occasione dell'udienza di discussione. Quando è organizzata un'udienza di discussione, il Tribunale, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro difese su uno o più aspetti specifici.

2. Le misure di organizzazione del procedimento previste dal paragrafo 1 sono decise dal Tribunale, sentito l'avvocato generale.

3. Il giudice relatore o l'avvocato generale possono chiedere agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Essi possono parimenti porre loro quesiti, invitando a dare una risposta ai medesimi in udienza.

211. Mezzi istruttori. 1. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può adottare i mezzi istruttori che ritiene opportuni tra quelli previsti all'articolo 91, lettere a), b), d), e) ed f), secondo le modalità e le norme sulla partecipazione stabilite dall'articolo 92, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e li dispone in base alle modalità fissate dagli articoli da 93 a 102.

2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori e partecipano alla medesima secondo le modalità previste per le parti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.

212. Domanda di chiarimenti. Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mez-

zi istruttori previsti dal presente regolamento, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da esso stabilito.

CAPO V

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

213. Udienza di discussione. 1. Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

2. Su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, il Tribunale può decidere di non tenere un'udienza di discussione qualora esso giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotto per statuire.

3. La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

214. Udienza di discussione comune. Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause pregiudiziali, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.

215. Data dell'udienza di discussione. 1. Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.

2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

216. Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza. 1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto o a una parte nel procedimento principale autorizzata a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante o tale parte può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.

2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con se-

parata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.

3. Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda.

4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 217.

5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all'articolo 243.

217. Udienza a porte chiuse. 1. Per gravi motivi, il Tribunale può decidere che l'udienza si svolga a porte chiuse.

2. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

218. Svolgimento dell'udienza di discussione. 1. Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell'udienza.

2. I membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e, nelle circostanze previste dall'articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale.

219. Trasmissione delle udienze. 1. Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, in via eccezionale, qualora l'interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici.

2. Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto ne vengono informati dalla cancelleria, all'atto della convocazione dell'udienza.

3. Se un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che l'udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

4. Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentito l'avvocato generale.

5. La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell'udienza di discussione.

6. Se un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che la registrazione video di un'udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.

7. Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio, sentito l'avvocato generale.

8. Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

220. Chiusura dell'udienza di discussione. Dopo aver sentito le difese orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l'udienza di discussione.

221. Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. 1. In caso di svolgimento di un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest'ultima, alla data comunicata dall'avvocato generale.

2. Quando non si è svolta un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall'avvocato generale.

3. La presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale determina la chiusura della fase orale del procedimento.

222. Apertura o riapertura della fase orale del procedimento. Il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora non si consideri sufficientemente edotto o quando, dopo la chiusura di tale fase, un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ha prodotto un fatto nuovo tale da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

223. Verbale d'udienza. 1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria del verbale e ottenerne copia.

224. Registrazione dell'udienza. Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

CAPO VI

SENTENZE E ORDINANZE

225. Incompetenza o irricevibilità manifeste. Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

226. Risposta formulata con ordinanza motivata. Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

227. Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale. 1. Il Tribunale resta investito della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice del rinvio non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

2. Tuttavia il Tribunale, in qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 207, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

228. Spese del procedimento pregiudiziale. Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

229. Data di pronuncia della sentenza. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

230. Contenuto della sentenza. La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;
- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
- h) il nome dei loro rappresentanti;
- i) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- k) l'esposizione sommaria dei fatti;
- l) la motivazione;
- m) il dispositivo.

231. Pronuncia e notifica della sentenza. 1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

232. Contenuto dell'ordinanza. 1. L'ordinanza contiene:

- a) l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale o dal presidente;
- b) se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è emessa;
- d) l'indicazione della base giuridica su cui essa si fonda;
- e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- f) il nome dell'avvocato generale;
- g) il nome del cancelliere;
- h) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
- i) il nome dei loro rappresentanti;
- j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;
- k) il dispositivo.

2. Quando il presente regolamento prevede che un'ordinanza dev'essere motivata, essa contiene inoltre:

- a) l'esposizione sommaria dei fatti;
- b) la motivazione.

233. Firma e notifica dell'ordinanza. L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

234. Effetti delle sentenze e delle ordinanze. Le sentenze e le ordinanze producono effetti alle condizioni previste dall'articolo 62-ter, secondo comma, dello statuto.

235. Rettifica delle sentenze e delle ordinanze. 1. Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dal Tribunale, o d'ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

2. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.

3. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine di quest'ultima si fa menzione dell'ordinanza di rettifica.

236. Interpretazione delle pronunce pregiudiziali.

1. L'articolo 168, che disciplina l'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.

2. Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia loro necessario trasmettere una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

CAPO VII

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

237. Procedimento accelerato. 1. Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente, sentito l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.

3. Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.

4. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all'udienza a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

5. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.

238. Trasmissione degli atti processuali. 1. Gli atti processuali previsti dall'articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice previsto dall'articolo 205, paragrafo 2. Quando le loro copie sono state comunicate mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, l'originale dell'atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2. Le notifiche e le comunicazioni previste dall'articolo precedente sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale.

CAPO VIII

GRATUITO PATROCINIO

239. Domanda di gratuito patrocinio. 1. Se una parte nel procedimento principale si trova nell'impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.

3. Se ha già ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

240. Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio. 1. La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente, sentito l'avvocato generale, mediante ordinanza.

2. In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza è motivata.

241. Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti dal presidente, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Su domanda di quest'ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

242. Revoca del beneficio del gratuito patrocinio. 1. In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l'interessato, può revocare in qualsiasi momento il beneficio o d'ufficio o su domanda.

2. L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile.

DISPOSIZIONI FINALI

243. Norme di esecuzione. Il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

244. Esecuzione forzata. All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al

presente regolamento si procede in conformità degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

245. Abrogazione. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013.

246. Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento. 1. Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'articolo 44, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.

3. La disposizione dell'articolo 86, paragrafo 1, si applica solo quando il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, comincia a decorrere dopo il 1° settembre 2024.

4. La disposizione dell'articolo 139, lettera *b*), si applica solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le disposizioni degli articoli 110 *bis* e 219 si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall'articolo 110 *bis*, paragrafo 8, e dall'articolo 219, paragrafo 8.

6. Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, e 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. I primi giudici che esercitano le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sono eletti subito dopo il 1° settembre 2024. Il loro mandato scade in occasione del rinnovo parziale previsto all'articolo 254, secondo comma, TFUE.

21 - Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale.

Preambolo

IL TRIBUNALE,

visto l'articolo 243 del suo regolamento di procedura (G.U. 2015, L 105, pag. 1, modificato da ultimo il 10 luglio 2024);

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha inserito nello statuto un nuovo articolo 50 *ter*, ai sensi del quale la Corte di giustizia trasmette al Tribunale le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nei diritti di accisa, nel

codice doganale, nella classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nella compensazione pecuniaria e nell'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, nonché nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

considerando che il Tribunale ha modificato il suo regolamento di procedura, in particolare al fine di disciplinare le modalità in base alle quali le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte di giustizia saranno trattate dal Tribunale, e al fine di semplificare o chiarire talune disposizioni del regolamento di procedura;

considerando che la portata delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale rende neces-

saria la rifusione delle norme pratiche di esecuzione in vigore;

considerando che, per esigenze di maggiore trasparenza e di maggiore certezza del diritto e di corretta attuazione del regolamento di procedura, le attribuzioni del cancelliere, in particolare quelle relative alla tenuta del registro e dei fascicoli delle cause, alla regolarizzazione degli atti processuali e dei documenti, alla loro notifica e ai diritti di cancelleria, devono essere oggetto delle disposizioni di esecuzione;

considerando che, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, si devono fornire ai rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), così come alle parti nel procedimento principale autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato, istruzioni pratiche relative alle modalità di presentazione degli atti processuali e dei documenti, e che occorre preparare nel miglior modo possibile l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale;

considerando le specificità delle questioni connesse al trattamento riservato degli atti processuali e dei documenti;

considerando che occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali e di altri dati sensibili nei documenti accessibili al pubblico;

considerando che incombe al cancelliere vigilare sulla conformità degli atti processuali e dei documenti versati nel fascicolo di causa con le disposizioni dello statuto, del regolamento di procedura e delle presenti norme pratiche di esecuzione;

considerando che il deposito degli atti processuali e dei documenti non conformi alle disposizioni dello statuto, del regolamento di procedura e delle presenti norme pratiche di esecuzione contribuisce a prolungare, talvolta in modo significativo, la durata del giudizio e a determinare un aumento delle spese processuali;

considerando che, attenendosi alle presenti norme pratiche di esecuzione, i rappresentanti delle parti, che agiscono nella loro qualità di ausiliari di giustizia, e le parti nel procedimento principale autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato contribuiscono con la loro lealtà processuale all'efficacia della giustizia consentendo al Tribunale di poter trattare utilmente gli atti processuali e i documenti da essi depositati e non rischiano di incorrere, in considerazione degli aspetti trattati nelle presenti norme pratiche di esecuzione, nell'applicazione dell'articolo 139, lettera *a*), del regolamento di procedura;

considerando che reiterate violazioni delle prescrizioni del regolamento di procedura o delle presenti

norme pratiche di esecuzione che rendano necessarie domande di regolarizzazione possono dare luogo al rimborso delle spese collegate al trattamento richiesto dal Tribunale, conformemente all'articolo 139, lettera *b*), del regolamento di procedura;

considerando che il trattamento delle informazioni o dei documenti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura, è disciplinato dalla decisione emanata dal Tribunale sulla base dell'articolo 105, paragrafo 11, del regolamento di procedura;

considerando che la trasmissione delle udienze è disciplinata dagli articoli 110 *bis* e 219 del regolamento di procedura, e che la cancelleria deve garantire che le norme e le modalità che il Tribunale stabilirà in base a tali articoli siano attuate in modo uniforme e corretto;

considerando che le norme relative al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia sono riportate nella decisione adottata dal Tribunale sulla base dell'articolo 56 *bis*, paragrafo 2, del regolamento di procedura;

dopo aver consultato gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi che intervengono più frequentemente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e il Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE);

ADOTTA LE PRESENTI NORME PRATICHE DI ESECUZIONE:

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le presenti norme pratiche di esecuzione (in prosieguo: le «NPE») spiegano e precisano talune disposizioni del regolamento di procedura e mirano a consentire ai rappresentanti delle parti e agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto di tener conto di elementi che il Tribunale deve prendere in considerazione, in particolare quelli relativi al deposito degli atti processuali e dei documenti, alla loro presentazione, alla loro traduzione e all'interpretazione nel corso delle udienze di discussione.

2. Le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento di procedura sono applicabili alle presenti NPE.

II. LA CANCELLERIA

A. Uffici della cancelleria

3. Gli uffici della cancelleria sono situati al seguente indirizzo:

Grefte du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Lussemburgo

L'indirizzo di posta elettronica della cancelleria è il seguente: G.C.Registry@curia.europa.eu.

4. Gli uffici della cancelleria sono aperti tutti i giorni feriali. Si considerano feriali tutti i giorni tranne il sabato, la domenica ed i giorni festivi legali figuranti nell'elenco di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

5. Quando un giorno feriale ai sensi del precedente punto 4 è festivo per i dipendenti dell'istituzione, gli interessati possono rivolgersi al personale di turno che presta servizio in cancelleria durante l'orario di apertura.

6. L'orario di apertura della cancelleria è il seguente:

— il mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00,

— il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

7. Mezz'ora prima dell'inizio di un'udienza di discussione gli uffici della cancelleria sono accessibili a coloro che siano convocati a tale udienza.

8. Al di fuori degli orari di apertura della cancelleria, l'allegato di cui all'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento di procedura, nonché gli atti processuali di cui agli articoli 147, paragrafo 6, 205, paragrafo 2, e 239, paragrafo 2, del regolamento di procedura possono essere validamente depositati, a qualsiasi ora del giorno o della notte, presso l'agente che sorveglia gli accessi agli edifici della Corte di giustizia dell'Unione europea. Egli annota la data e l'ora del deposito, che fanno fede, e rilascia una ricevuta.

B. Registro

9. Sono iscritti nel registro tutti i documenti versati nei fascicoli delle cause instaurate dinanzi al Tribunale.

10. Sono del pari iscritti nel registro le informazioni o gli atti prodotti in forza dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura, il cui trattamento è disciplinato dalla decisione del Tribunale del 14 settembre 2016.

11. Le iscrizioni nel registro vengono numerate in ordine progressivo e in maniera ininterrotta. Esse sono effettuate nella lingua processuale e contengono, segnatamente, le date di deposito e d'iscrizione, il numero della causa e la natura dell'atto.

12. Il registro tenuto in forma elettronica è concepito in modo tale che nessuna iscrizione possa essere cancellata e che ogni successiva modifica di un'iscrizione sia riconoscibile.

13. Conformemente all'articolo 125 *quater* del regolamento di procedura, gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole prevista

agli articoli da 125 *bis* a 125 *quinquies* del regolamento di procedura sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37 di detto regolamento.

C. Numero di causa

14. Al momento dell'iscrizione di un atto introdotto del ricorso nel registro o della trasmissione di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 50 *ter* dello statuto, alla causa è attribuito un numero d'ordine preceduto da una «T-» e seguito dall'indicazione dell'anno.

15. Le domande di provvedimenti provvisori, le istanze d'intervento, le domande di rettifica o d'interpretazione, le domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, le domande di revocazione, le domande di opposizione e una sentenza pronunciata in contumacia o di opposizione di terzo, le domande di liquidazione delle spese e le domande di gratuito patrocinio relative a ricorsi o a cause pregiudiziali pendenti ricevono lo stesso numero d'ordine della causa principale, seguito da una sigla indicante che si tratta di procedimenti speciali distinti.

16. A una domanda di gratuito patrocinio presentata prima dell'introduzione di un ricorso viene attribuito un numero d'ordine preceduto da una «T-», cui segue l'indicazione dell'anno e una specifica sigla.

17. Al ricorso la cui introduzione sia stata preceduta da una domanda di gratuito patrocinio ad esso relativa viene attribuito lo stesso numero di causa di quest'ultima, senza una sigla specifica.

18. A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di annullamento viene attribuito il numero che le era stato precedentemente attribuito dinanzi al Tribunale seguito da una sigla specifica.

19. Le sigle di cui trattasi sono precisate nell'allegato I alle presenti NPE.

20. Il numero d'ordine della causa, incluse eventuali sigle, e le parti sono indicati negli atti processuali, nella corrispondenza relativa alla causa nonché nelle pubblicazioni del Tribunale, nei documenti e nelle informazioni riguardanti la causa ai quali il pubblico ha accesso. In caso di omissione di dati ai sensi degli articoli 66, 66 *bis* o 201 del regolamento di procedura, l'indicazione delle parti è adattata in modo conseguente.

D. Fascicolo di causa e sua consultazione

D.1. Tenuta del fascicolo di causa

21. Il fascicolo di causa contiene gli atti processuali, eventualmente corredati degli allegati, e ogni

altro documento preso in considerazione ai fini del giudizio sulla causa, nonché la corrispondenza con le parti e le prove di notifica. Esso contiene del pari, eventualmente, estratti di verbali relativi alla riunione di sezione, il verbale di riunione con le parti, la relazione d'udienza nel caso di ricorsi diretti, il verbale dell'udienza di discussione e il verbale dell'udienza istruttoria, nonché le decisioni adottate e le constatazioni registrate in tale causa.

22. Ogni documento versato nel fascicolo di causa deve includere il numero di registro previsto al precedente punto 11 e un numero progressivo. Inoltre, gli atti processuali depositati dalle parti, dalle autorità giurisdizionali nazionali e dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, e le eventuali copie di tali atti devono contenere la data di deposito e la data di iscrizione nel registro nella lingua processuale.

23. Le versioni riservate e le versioni pubbliche degli atti processuali e dei loro allegati sono inserite separatamente nel fascicolo di causa.

24. I documenti relativi ai procedimenti speciali previsti al precedente punto 15 sono inseriti separatamente nel fascicolo di causa.

25. Gli atti prodotti nell'ambito di una procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 *bis* del regolamento di procedura sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo di causa.

26. Un atto processuale e i suoi allegati prodotti in una causa, inclusi nel fascicolo di quest'ultima, non possono essere presi in considerazione per le esigenze relative all'istruzione di un'altra causa.

27. Dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale, la cancelleria provvede alla chiusura e all'archiviazione del fascicolo di causa nonché del fascicolo previsto all'articolo 125 *quater*, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il fascicolo chiuso contiene un elenco di tutti i documenti versati in esso in relazione alla causa, nonché le prove della notifica, e una constatazione del cancelliere attestante la completezza del fascicolo.

28. Il trattamento delle informazioni o degli atti prodotti in forza dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura è disciplinato dalla decisione del Tribunale del 14 settembre 2016.

D.2. Consultazione del fascicolo e rilascio di copie del fascicolo di causa

1) Disposizioni comuni

29. Su richiesta di un terzo, il cancelliere rilascia una copia delle ordinanze, se esse non siano già pub-

blicamente accessibili e non contengano dati riservati, e degli estratti del registro.

2) Ricorsi diretti

30. I rappresentanti delle parti principali possono consultare, negli uffici della cancelleria, il fascicolo di causa.

31. I rappresentanti delle parti ammesse a intervenire ai sensi dell'articolo 144 del regolamento di procedura godono dello stesso diritto di consultazione del fascicolo di causa delle parti principali, salvo il disposto dell'articolo 144, paragrafi 5 e 7, del regolamento di procedura.

32. Nell'ipotesi di riunione di ricorsi diretti, i rappresentanti di tutte le parti godono del diritto di consultare i fascicoli delle cause oggetto della riunione, salvo quanto previsto dall'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Per contro, tale diritto di consultazione non si applica quando viene organizzata un'udienza di discussione comune ai sensi dell'articolo 106 *bis* del regolamento di procedura.

33. Chiunque abbia presentato una domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di procedura senza l'assistenza di un avvocato gode del diritto di consultazione del fascicolo relativo al gratuito patrocinio. Nel caso in cui venga nominato un avvocato per rappresentarlo, solo tale rappresentante gode del diritto di consultazione di detto fascicolo.

34. La consultazione della versione riservata degli atti processuali e, eventualmente, dei loro allegati è consentita unicamente alle parti nei confronti delle quali non è stato chiesto o concesso nessun trattamento riservato.

35. Per quanto riguarda le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura, si rinvia al precedente punto 28.

36. Quanto prescritto ai precedenti punti da 30 a 35 non riguarda l'accesso al fascicolo previsto dall'articolo 125 *quater*, paragrafo 1, del regolamento di procedura. L'accesso a tale fascicolo distinto è disciplinato dalla medesima disposizione del regolamento di procedura.

3) Cause pregiudiziali

37. I rappresentanti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto o le parti nel procedimento principale autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato possono consultare, negli uffici della cancelleria, il fascicolo di causa, incluso il fascicolo nazionale trasmesso al Tribunale.

38. Nell'ipotesi di riunione di cause pregiudiziali, i rappresentanti degli interessati menzionati dall'ar-